

Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)

Cons. Stato, Sez. III 8 ottobre 2018, n. 5767 - Frattini, pres.; Cogliani, est. - Comune di Sauze D'Oulx e Dell'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale del Piemonte (avv. Scaparone e Picco) c. Regione Piemonte (avv. Magliona e Colarizi) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) - Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata.

(*Omissis*)

FATTO

Le controversie oggetto di esame attengono alla legittimità delle deliberazioni della Giunta Regionale piemontese nn. 33-3978/2016, 34-3979/2016 e 35-3980/2016, nonché del testo coordinato dei “*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*” di cui all’allegato alla d.G.R. 28 dicembre 1998 n. 10-26362, come risultante dalle modifiche introdotte dalle citate d.G.R., nelle parti in cui esse hanno previsto, in sintesi:

- a) di accorpate i comitati di gestione di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di alcuni Comprensori Alpini (CA), in dichiarata attuazione dell’art. 38 della l. reg. Piemonte n. 26/2015 (così la d.G.R. n. 33-3879/2016);
 - b) di stabilire il principio per cui ciascuna categoria rappresentata all’interno dei comitati di gestione (cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed enti locali) non può designare come proprio rappresentante, all’interno del comitato, soggetti che esercitano attività ricadenti in una delle altre categorie (così la d.G.R. 34-3979/2016, che nel proprio allegato modifica l’art. 3 dell’allegato alla d.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362);
- nonché dei conseguenti provvedimenti *medio tempore* adottati, di nomina dei componenti dei comitati di gestione dei vari ATC e CA, rispettivamente dal Sindaco della Città Metropolitana di Torino e dai Presidenti delle Province di Vercelli, Biella, Asti, Alessandria, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola.

Con la prima (nell’ordine indicato in epigrafe) delle sentenze appellate oggetto dei giudizi in esame, il giudice di prime cure – dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio - respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti, ritenendo, da un lato, che la previsione di incompatibilità (sub b) fosse ragionevolmente tesa ad evitare situazioni di conflitto di interessi e a contrastare il fenomeno di “sovrarappresentazione”, contrastante con la disposizione di cui all’art. 14, co. 10, l. n. 157 del 1992 e, dall’altro, che l’accorpamento dei comitati di gestione dei vari ATC e CA (sub a) fosse stato disposto dalla Giunta regionale piemontese in espressa attuazione dell’art. 38, l. reg. Piemonte 22 dicembre 2015 n. 26, lasciando, peraltro, inalterati i limiti territoriali dei 28 comprensori e dei 38 ATC e CA, con riflessi unicamente sulla gestione amministrativa della caccia, rientrante nella competenza residuale esclusiva della Regione ai sensi dell’art. 117 Cost., si da comportare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Il Comune di Sauze d’Oulx e l’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – svolta un’analisi dell’assetto ordinamentale - censurano la sentenza di prime cure per i seguenti motivi:

1 – in ordine al divieto per gli enti locali e per le associazioni venatorie di designare quali rappresentanti nei comitati di gestione soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie:

- a) la sentenza non avrebbe esaminato i motivi di ricorso tesi a censurare la violazione del principio di autonomia degli enti locali e la libertà di associazione;
- b) il conflitto d’interesse non potrebbe essere apprezzato con riferimento ai rapporti ‘interni’ rappresentante- rappresentato ma semmai rappresentante-ente;
- c) la disposizione produrrebbe una distorsione del ruolo del comune come protagonista della comunità ambito;
- d) la disposizione comporterebbe una ingerenza nell’autonomia dei comuni e delle associazioni in violazione delle riserve di legge;
- e) la previsione censurata introdurrebbe un limite al potere di nomina da parte dell’ente locale e delle associazioni;
- f) tale limite sarebbe dunque irragionevole;
- g) la disposizione sarebbe il frutto dell’errata interpretazione da parte degli uffici regionali che avrebbero ritenuto già presente il principio nel disegno di legge n. 182, presentato dalla Giunta regionale;
- h) illegittima sarebbe, poi, la specificazione della disposizione avente asseritamente carattere incerto, da parte di un dirigente regionale a mezzo della nota di precisazione n. 7.180.11/2016;

2 – in ordine all’accorpamento dei comitati di gestione degli ATC e dei CA piemontesi:

- a) la sentenza di primo grado avrebbe errato nel ritenere il provvedimento come avente natura programmatica, senza la necessità di motivazione specifica per ciascun accorpamento, dovendosi al contrario – secondo l’impostazione dell’appellante – individuarsi un atto plurimo a contenuto eterogeneo;



- b) la deliberazione sarebbe stata, dunque, adottata senza le dovute garanzie partecipative, in violazione anche dei canoni di leale collaborazione tra gli enti pubblici;
- c) l'istruttoria, stante la pertinenza della disciplina del governo della caccia alla materia ambientale, avrebbe dovuto comportare il coinvolgimento di organi tecnici e scientifici, mentre la deliberazione prescinderebbe completamente dal bilanciamento dei profili territoriali-ambientali e delle ragioni finanziarie;
- d) la deliberazione contraddirebbe con gli artt. 10 e 14, l. n. 15 del 1992 in forza dei quali l'organizzazione dell'attività venatoria sia a livello territoriale sia a livello regionale deve adattarsi alla conformazione del territorio;
- e) l'estromissione dell'elemento territoriale violerebbe lo stretto vincolo tra cacciatore e territorio;
- f) l'istruttoria e la motivazione della deliberazione sarebbero da censurare anche sotto il profilo ambientale;
- g) l'accorpamento non determinerebbe alcuno dei vantaggi esposti dalla regione proprio per la necessità della diversità dell'impatto della caccia sui diversi territori;
- h) l'art. 38, l. reg. Piemonte n. 26 del 2015 sarebbe illegittima costituzionalmente ove interpretata come ha ritenuto l'Amministrazione, per violazione dell'art. 117 Cost..

Si è costituita per resistere la Regione Piemonte, controdeducendo i motivi di infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, sottolineando la completezza dell'istruttoria e della motivazione.

L'Unità montana comuni Olimpici Via Lattea ha svolto intervento *ad adiuvandum*.

La causa era rinviata al merito in sede di udienza camerale.

Con memoria per l'udienza di discussione, il Comitato di gestione unificato dell'Ambito territoriale di caccia AT1 Nord Tanaro e dell'ambito AT2 Sud Tanaro, unitamente al Comitato per l'ambito T01 zona Eporediese e T02 Sona Basso Canavese ed il comprensorio Alpino VC 1 Valle del Sesia hanno dato conto delle novità sopravvenute a seguito dell'approvazione della l. reg. Piemonte 19 giugno 2018 n. 5, recante la "*Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria*", entrata in vigore in data 21 giugno 2018.

Dispone l'art. 11, co. 9 della menzionata legge che "*Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale*".

Di qui i resistenti Comitati chiedono dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al primo motivo di ricorso, in quanto anche in caso di annullamento dei provvedimenti gravati in primo grado, nessuna utilità potrebbe derivare dall'applicazione della nuova disciplina che conferma le precedenti disposizioni rese in via amministrativa.

Quanto al secondo motivo, chiedono, altresì, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse poiché la nuova legge regionale dispone che "*Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione*" (art. 11, co. 2, primo periodo). Ribadiscono, per il resto, le proprie difese.

Anche la Regione ha rappresentato, con memoria per l'udienza di discussione, che, a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge, in data 6 luglio 2018, l'Amministrazione regionale ha annullato l'art. 3 dell'allegato alla d.G.R. n. 10-2632 del 28 dicembre 1998 e s.m.i., recante i "*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*", sostituendolo integralmente con un nuovo articolo che, al comma 6, riproduce testualmente la disposizione normativa di cui all'art. 11 co. 9 della l. reg. n. 5 del 2018.

Altresì, nella stessa delibera si dà mandato al settore regionale competente di attivare le procedure di nomina dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA, a seguito dell'annullamento *in parte qua* ad opera del Tribunale per il Piemonte con la sentenza n. 1289 del 2017 (anch'essa oggi – in parte - contestualmente all'esame del Collegio) della previsione regionale relativa alla rappresentatività delle associazioni venatorie e alla distribuzione dei (tre) seggi loro spettanti in senso ai medesimi comitati di gestione, con il conseguente commissariamento dei comitati medesimi ed incarico ai Presidenti di svolgere le funzioni di commissario (d.G.R. 35-6141 del 15 dicembre 2017 e n. 26-6773 del 20 aprile 2018 di proroga del commissariamento).

La stessa delibera n. 28-7183 rinvia, poi, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la disciplina organica dei "*Criteri sul funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione*" ai sensi dell'art. 11, co. 2, l. reg. n. 5 del 2018.

Altresì, con la medesima delibera sono state fissate le ipotesi di incompatibilità, venendo meno l'interesse anche alla censura circa la fissazione da parte di un dirigente regionale delle predette ipotesi.

Quanto al secondo motivo di ricorso, anche la Regione richiama le precedenti difese, nel senso che l'accorpamento degli organi direttivi di cui alla contestata delibera di giunta n. 33-3978 sarebbe avvenuto in attuazione dell'art. 38 della l. reg. n. 26 del 2015, le cui prescrizioni sono state confermate dall'art. 11 co. 2, l. reg. n. 5 del 2018.

Di contro, gli appellanti ribadiscono il proprio interesse alla decisione.

Con il secondo ricorso la Federazione Italiana della Caccia propone appello per la riforma della sentenza del Tribunale di prime cure n. 1289 del 2017. Con tale pronuncia era accolto il primo motivo del ricorso introduttivo, inerente l'illegittimità della previsione regionale, secondo cui a ciascuna delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative nell'ATC e nel CA spetta il diritto di designare un solo componente nel comitato di gestione, indipendentemente dalla percentuale

dei suoi iscritti ammessi nel rispettivo Ambito, con la sola eccezione dell'associazione che raggiunge o supera il 68% di rappresentatività all'interno del singolo ATC o CA, alla quale spetta di designare due rappresentanti.

Il Tribunale di prime cure disponeva, a riguardo, che: *“il conseguente annullamento della D.G.R. 35-3980 del 26 settembre 2016 nella parte in cui, modificando il quinto capoverso del comma 4 dell'art. 3 dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii., ha previsto che:*

“Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. A) b) e c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti.

Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) b) e c) la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68%, a questa spettano 2 rappresentanti”.

E, pertanto che: *“Per effetto di tale annullamento, e fino all'eventuale adozione di nuovi criteri di designazione da parte della Regione, rivive il principio di cui all'art. 3 comma 4 primo capoverso dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii., (secondo cui “Tale designazione, qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti”), dovendosi invece escludere l'applicabilità del quinto capoverso nel testo previgente, attesa l'inapplicabilità delle percentuali ivi previste all'attuale consistenza numerica (3) dei seggi assegnabili alla componente venatoria”.*

Annulava, anche, di conseguenza gli atti di nomina dei componenti dei comitati di gestione impugnati con i motivi aggiunti, ai fini di una riedizione che tenesse conto dei principi affermati e sopra richiamati.

Respingeva, tuttavia, gli altri due motivi di ricorso, integrati dai motivi aggiunti, che corrispondono ai motivi già riportati con riferimento al primo – nell'ordine riportato - dei ricorsi in appello, oggetto di esame e che, pertanto, in ossequio al principio di sinteticità, si omette di ripetere.

L'appello svolto da parte della Federazione italiana della caccia attiene, dunque, alla parte della sentenza che ha respinto i predetti motivi; mentre il parziale accoglimento non forma oggetto di contestazione da parte di alcuna parte in giudizio. Per effetto del parziale accoglimento è stato avviato, come esposto dalla Regione il procedimento di rinnovo dei comitati. Per completezza, nell'esposizione dei fatti, vale ricordare che – come detto - nelle more della decisione, è entrata in vigore la l. n. 5 del 2018, che specificamente sul punto deciso favorevolmente prevede:

“I comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino secondo le modalità previste all'articolo 3 della legge regionale 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;

b) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;

d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA.

8. Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 7, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti” (art. 11 co. 7).

Risulta, in estrema sintesi, che la Regione ha tenuto conto delle indicazioni del Tribunale di prime cure che – sul precedente sistema – aveva osservato: *“l'introduzione di un temperamento pluralistico alla rigida applicazione del principio di distribuzione proporzionale dei seggi può ritenersi ragionevole nella misura in cui si tratti di un “correttivo”, e cioè nella misura in cui abbia la limitata funzione di impedire che l'applicazione rigorosa del principio di proporzionalità possa condurre all'assegnazione integrale di tutti i seggi ad una sola associazione di categoria, la quale abbia una percentuale di rappresentatività superiore ai due terzi (68%) della categoria rappresentata.*

Viceversa, il “correttivo pluralistico” non sembra più rispondere a criteri di ragionevolezza laddove produca l'effetto di vanificare del tutto il principio di rappresentatività, attribuendo lo stesso peso rappresentativo a tutte le associazioni di categoria anche nel caso in cui una di queste abbia una rappresentatività, non solo preponderante rispetto alle altre, ma superiore al 50% della categoria rappresentata; con l'ulteriore effetto, altrettanto irragionevole, di invertire i rapporti di forza all'interno della categoria rappresentata, ponendo l'associazione dotata di rappresentatività maggioritaria in una condizione addirittura deteriore rispetto a quelle minoritarie, attribuendo alla prima un numero di seggi inferiore alla somma di quelli assegnati alle seconde, e in tal modo esponendola al rischio concreto di essere posta in minoranza sulle singole questioni da deliberare, a tutto discapito degli interessi tutelati dall'associazione maggioritaria, associabili alla maggioranza numerica dei cacciatori iscritti al singolo ATC o CA .

... Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato che nella gran parte dei comitati di gestione nominati dagli enti resistenti, Federcaccia ha conseguito 1 solo seggio, pur avendo invariabilmente una percentuale di rappresentatività superiore al 50% all'interno del singolo ATC o CA". Riteneva, dunque, "che una combinazione ragionevole del principio di rappresentatività proporzionale e di quello pluralistico avrebbe potuto essere - e potrebbe essere in futuro - quella di prevedere:

a) come criterio generale, l'assegnazione dei tre seggi spettanti alla componente venatoria secondo il principio di rappresentatività proporzionale, tale per cui l'associazione che vanta una percentuale di rappresentatività pari o superiore al 50% abbia diritto di conseguire 2 seggi;

b) nel contempo, come temperamento pluralistico, l'assegnazione di 1 seggio alla seconda associazione maggiormente rappresentativa di categoria anche nel caso in cui la prima vanta una percentuale di rappresentatività superiore al 68% (percentuale che in astratto le attribuirebbe il diritto di conseguire tutti e 3 i seggi); in modo tale che, in tal caso, l'associazione maggioritaria consegua (solo) 2 seggi, e la seconda 1 seggio.

Tale soluzione consentirebbe, nei limiti resi possibili dal ristretto numero di seggi assegnabili, di salvaguardare i rapporti di forza interni all'associazionismo venatorio, assicurando nel contempo la presenza costante nel comitato di gestione di almeno una associazione minoritaria".

Anche nel secondo giudizio di appello si sono costituiti per resistere la Regione ed i Comitati sopra indicati, evidenziando anche le ragioni dell'improcedibilità, come sopra evidenziate.

All'udienza di discussione del 13 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I – Ritiene, il Collegio, di disporre la riunione dei giudizi per evidenti motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

II – Osserva il Collegio che il criterio di incompatibilità – oggetto del primo motivo - contenuto nelle delibere gravate appare rivolto all'attuazione delle finalità della legge statale di riferimento (art. 14 comma 10, l. n. 157 del 1992).

Tuttavia, alla luce dell'entrata in vigore delle l. reg. n. 5 del 2018, non può che darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul punto. Infatti, la l. reg. Piemonte 19 giugno 2018 n. 5 recante la "tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria, entrata in vigore in data 21 giugno 2018" dispone – come ricordato sopra in fatto - all'art. 11, co. 9 che "Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale".

Detta legge, pertanto, ha recepito la disposizione relativa all'incompatibilità di cui al primo motivo del ricorso introduttivo, respinto dal giudice di prime cure nelle due sentenze oggetto di appello.

Inoltre, la disposizione contenuta nella legge regionale ha determinato – come ricordato dalla difesa delle parti resistenti - l'emanazione di una nuova delibera regionale in ordine alla definizione dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", previo annullamento dell'art. 3 dell'allegato alla d.G.R. n. 10-2632 del 28 dicembre 1998 e s.m.i..

Ed ancora, in riferimento ai provvedimenti gravati con i motivi aggiunti proposti in primo grado dalle odierne appellanti, l'entrata in vigore della legge, ma anche l'annullamento delle nomine ad esito sentenza n. 1289 del 2017 (nella parte non oggetto di appello – come su specificato) hanno comportato la necessità di nuove nomine.

III - Con riferimento al secondo motivo, l'intervenuta legge regionale ha ribadito al comma 2 dell'art. 11, la possibilità di accorpamento che forma oggetto del secondo motivo di appello.

Orbene, proprio la formulazione della disposizione comporta il permanere dell'interesse alla pronunzia.

Sul punto gli appelli sono infondati e devono essere respinti.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice, infatti, e ribadito anche in sede cautelare dalla Sezione nell'ordinanza n. 1104/2018 (resa sulla sentenza del TAR Piemonte Sez. II, 29.11.2017, n. 1291, attinente ad un caso avente elementi di coincidenza): "il contestato .. accorpamento .. si inserisce in un generale processo di riorganizzazione, consistente nell'accorpamento gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA, attuato dalla Deliberazione Giunta regionale Piemonte, in espressa applicazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA), secondo il quale "La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione".

Dalla stessa formulazione della disposizione in contestazione, si evince – come ampiamente e correttamente messo in luce del primo giudice – che, nel dare attuazione alla legge regionale, sopra richiamata, vigente al tempo di adozione dei provvedimenti gravati (e sostanzialmente ribadita nella nuova previsione del 2018) è stato disposto l'accorpamento dei comitati di gestione di vari ATC e CA "solo a livello amministrativo", lasciando inalterati i limiti territoriali dei 28 comprensori e dei 38 ATC e CA, al fine di favorire una omogeneizzazione delle attività gestionali e organizzative dei



vari ATC-CA e da consentire una migliore gestione faunistico-venatoria (cfr. la delibera di Giunta n. 33-3879 del 26 settembre 2016).

IV – Con riferimento alle specifiche censure proposte dagli appellanti, va ribadito – in linea con quanto evidenziato dal primo giudice – che, nella specie che occupa, si tratta evidentemente dell'esercizio del potere pianificatorio, come delineato dalla l. n. 157 del 1992. Ne discende che non può trovare condivisione la prima doglianza attinente all'asserita qualificazione delle delibere quali atti plurimi a contenuto eterogeneo.

Va osservato, peraltro, che la partecipazione è stata ampiamente garantita, come si evince dagli atti di causa e dalle stesse delibere impugnate in primo grado.

Infatti, il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, in data 15 febbraio 2016, chiedeva a tutti i Comitati di gestione informazioni; successivamente, in data 7 aprile 2016, erano convocati i rappresentanti dei suddetti Comitati, e di seguito quelli delle Province e della Città metropolitana, nonché le Associazioni venatorie nazionali riconosciute ed i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

In sede di consultazione, venivano formulate unicamente osservazioni attinenti a problematiche di carattere organizzativo, mentre le organizzazioni professionali agricole e numerose Province, concordavano sulla necessità di una razionalizzazione nella gestione dei Comitati di gestione.

A seguito di richiesta di ulteriori osservazioni, solo la Provincia del Verbano Cusio Ossola sottolineava *“la necessità di conservare l'attuale strutturazione della gestione venatoria, suddivisa nei tre autonomi Comprensori alpini”*.

Inoltre, le altre censure non risultano fondate, proprio in considerazione del fatto che l'accorpamento dei comitati di gestione non ha inciso né sui limiti territoriali dei vari ATC e CA, che sono rimasti invariati, né sugli adempimenti previsti a carico dei singoli ATC e CA dalle vigenti disposizioni attuative regionali (ammissione dei cacciatori, rilascio del tesserino venatorio, accertamento e risarcimento dei danni alla produzione agricola, prelievo selettivo degli ungulati, organizzazione del territorio ai fini del prelievo del cinghiale, predisposizione delle proposte dei piani di prelievo numerici previsti dal calendario venatorio e anticipi del prelievo a determinate specie, ecc.). La previsione dell'accorpamento gestionale ai fini di razionalizzare le spese ed omogenizzare la gestione non risulta, peraltro, irragionevole, né illogica, esulando, dunque, dal sindacato di questo giudice ogni ulteriore considerazione a riguardo.

Ne discende, che risulta manifestamente infondata anche l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 della l. reg. Piemonte n. 26/2015, formulata dalle appellanti, con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) Cost., non avendo tale norma riflessi sull'ambiente ma unicamente – come precisato - sulla gestione amministrativa della caccia, spettante alla competenza legislativa residuale esclusiva della Regione di cui all'art. 117 comma 4 Cost..

V - Dalle osservazioni sin qui svolte, discende che in parte è venuto meno l'interesse alla definizione della res litigiosa, e, pertanto, deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorsi proposti in primo grado limitatamente al motivo attinente alla previsione dell'incompatibilità; per la restante parte gli appelli devono essere respinti e le sentenze nn. 1290 del 2017 e 1289 del 2017 – conseguentemente - devono essere confermate.

In ragione della particolarità della fattispecie e dell'evoluzione della disciplina sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

(Omissis)